

**N. R.G. XXX/2019**



**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XX/2019**

tra

**XXXXXXXX XXXXX**

**RICORRENTE/I**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**RESISTENTE/I**

Oggi **22/02/2022** ad ore **10.20** il Giudice, dott. **XXXXX XXXXXXX**, dà atto che:

Per **XXXXXXXX XXXXX** sono comparsi gli avv.ti **XXX XXX XXXX**, **XXXXX XXXXX**, **XXXXX XXXX**, **XXXXX XXXX** mediante deposito delle note di trattazione scritta.

Per **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nessuno ha provveduto al deposito delle note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, rientrato in udienza, il Giudice decide la causa ex art. 429 c.p.c.

**Il Giudice Del Lavoro**

**XXXX XXXXXXX**





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE LAVORO**

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2019** promossa da:

**XXXXX XXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliata in **XXX XXX n. X XXXX XXX ITALIA**, rappresentata e difesa dagli avv.ti **XXX XXX XXX, XXXX XXXX, XXXX XXXX e XXXXX XXXXX**;

**RICORRENTE/I**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588 ), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI MODENA**, domiciliati in **VIA RAINUSSO 70/100 41124 MODENA**, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa **XXXXXX XXXXXX**;

**RESISTENTE/I**

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 21/06/2019, **XXXX XXXX**, una docente abilitata per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE), attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "**XXX XXXXX XXXX**" di **XXXXX**, premettendo di essere stata utilizzata dal MIUR in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, così come descritti in ricorso, senza percepire la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili) prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, ha chiesto di:

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione



professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- Condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.073,52 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Si è costituito il Miur, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In particolare, ha eccepito che la ricorrente avrebbe lavorato in alcune occasioni su spezzoni orari e senza il relativo titolo di specializzazione.

Con le note depositate in data 17/02/2022, la parte ricorrente ha rimodulato le proprie pretese nell'importo di € 2.063,28, in accordo con le difese spiegate dal Miur.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata con il rito della trattazione scritta.

Come osservato da parte ricorrente, né i periodi di servizio né i conteggi indicati (come riformulati da parte ricorrente in ragione del minor orario svolto) sono stati contestati dalla parte convenuta.

Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: *“l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”*.

Quanto alla carenza del titolo di studio, ovvero della “specializzazione per l'insegnamento di sostegno”, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito in materia di abilitazione all'insegnamento (vds. C. App. XXXX, sent, n°XX/2018, RG n°XXX/2016, Pres. XXXX, Est. XXX) secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non



rientra tra le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: mutatis mutandis, non sembra revocabile in dubbio che anche la carenza del titolo di studio o della specializzazione non possa giustificare un differente trattamento stipendiale.

Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive, nei limiti suindicati, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1961,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall’art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. dichiara il diritto di XXX XXXXX alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2. Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle



relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € € 2.063,28 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;

3. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1961, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Modena, 22 febbraio 2022

**Il Giudice Del Lavoro**

XXXXXX XXXXXX

